

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7008 del 16/12/2024
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA ENEL GREEN POWER s.r.l. CON IMPIANTO GEOTERMICO NEL COMUNE DI FERRARA, FRAZIONE DI CASAGLIA - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7310 del 16/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno sedici DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Sinadoc 4857/2024/AS/TC

Oggetto: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società **“ENEL GREEN POWER ITALIA s.r.l.”** con sede legale nel Comune di Roma, v.le Regina Margherita n. 125 ed impianto nel Comune di Ferrara, frazione Casaglia, via Eridano. Autorizzazione alla **MODIFICA SOSTANZIALE** dell'attività di centrale geotermica, autorizzata con atto di AUA n. 1892 del 02.04.2015, adottato dalla Provincia e rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara, volturato con atto ArpaE n. DET-AMB-2018-5446 del 22/10/2018 modificato con atto ArpaE n. DET-AMB-2019-442 del 30/01/2019 infine volturato con atto ArpaE n. DET-AMB-2021-5047 del 11/10/2021, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali scarichi in unità geologiche profonde ed impatto acustico

Il Dirigente Dott. Marco Roverati di ARPAE SAC di Ferrara

- la Società **“ENEL GREEN POWER ITALIA s.r.l.”** con sede legale nel Comune di Roma, v.le Regina Margherita n. 125, nella persona del Legale Rappresentante, ha presentato alla Regione Emilia-Romagna, istanza di avvio del procedimento di VIA, comprendente l'istanza di rilascio di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013, al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018, relativo al progetto denominato **“Potenziamento fonte geotermica di Ferrara ed estensione rete teleriscaldamento efficiente”** localizzato nel Comune di Ferrara, località Casaglia,
- la succitata istanza è stata acquisita dalla Regione Emilia-Romagna, con Prot. n. 1218802 del 06/12/2023, ed è stata pubblicata sul sito web delle valutazioni ambientali della stessa Regione, al seguente indirizzo <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6135>,
- Per la modifica sostanziale dell'esercizio dell'attività, autorizzata con atto di AUA n. 1892 del 02.04.2015, adottato dalla Provincia di Ferrara e rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara, volturato con atto ArpaE n. DET-AMB-2018-5446 del 22/10/2018 modificato con atto ArpaE n. DET-AMB-2019-442 del 30/01/2019 infine volturato con atto ArpaE n. DET-AMB-2021-5047 del 11/10/2021, la società intende conseguire l'AUA, affinché ottenga i seguenti titoli abilitativi settoriali:
 - scarico di acque di falda in acque sotterranee – competenza ArpaE;
 - Impatto acustico – competenza Comune.

l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le

attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:

- nel sito di *Casaglia 2-3* verrà perforato un ulteriore pozzo di prelievo del fluido geotermico, che sarà denominato *Casaglia 5*. Il sito pertanto assumerà la denominazione di *Casaglia 2-3-5*;
- *nel sito Casaglia 1* verrà realizzato un ulteriore pozzo, che sarà denominato *Casaglia 4*, al fine di re-iniettare il maggiore quantitativo di fluido geotermico prelevato. Il sito pertanto assumerà la denominazione di *Casaglia 1-4*;
- sostituzione delle due pompe di estrazione attualmente installate sui pozzi *Casaglia 2* e *Casaglia 3* con altrettante pompe caratterizzate, ognuna, da portate di progetto di 310 m³/h;
- revamping e adeguamento delle apparecchiature elettromeccaniche esistenti (sistema di filtrazione del fluido geotermico, scambiatori, tubazioni, valvole, impianto elettrico);
- sostituzione, in *Casaglia 2-3-5*, del gruppo elettrogeno a gasolio esistente con nuovo gruppo elettrogeno, sempre a gasolio, da 185 kVA e installazione di un nuovo gruppo elettrogeno a gasolio da 25 kVA in *Casaglia 1-4*;
- *realizzazione di una nuova tubazione di collegamento tra l'impianto di prelievo (Casaglia 2-3-5) e l'impianto di re-iniezione del fluido geotermico (Casaglia 1-4) e di due nuove tubazioni di collegamento tra l'impianto di prelievo (Casaglia 2-3-5) e la Centrale di teleriscaldamento di Ferrara ubicata in via Diana;*

La Regione Emilia Romagna con nota datata 08/03/2024 (assunta al PG di ArpaE n. 49722 del 14/03/2024) ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 16 della L.R. 4/2018, comprendente la modifica sostanziale di AUA;

L'Unità AUA di ArpaE SAC Ferrara con nota PG n. 56208 del 25.03.2024 ha comunicato l'esito della verifica della completezza documentale e richiesto i seguenti Pareri: al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara relativo all'impatto acustico; al Servizio Sistemi Ambientali di ArpaE per monitorare e controllare gli effetti della reimmissione durante la fase di esercizio; la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpa;

ArpaE SAC Ferrara con nota PG n. 59140 del 28/03/2024, in riferimento alla Conferenza di Servizi del 26/03/2024 ha richiesto documentazione integrativa ai fine dell'istruttoria AUA, che sono state trasmesse alla Regione dall'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia di ArpaE con nota PG n. 68440 del 12/04/2024;

La Società "ENEL GREEN POWER ITALIA s.r.l." ha trasmesso alla Regione in data 09/08/2024 integrazioni relativa al procedimento di AUA;

Società "ENEL GREEN POWER ITALIA s.r.l." ha trasmesso alla Regione e per conoscenza ad ArpaE nota, assunta al PG di ArpaE n. 214651 del 27/11/2024, comunicazione di rinuncia ad includere nel procedimento di PAUR lo scarico delle acque di falda aggettate durante l'esecuzione degli scavi nella fase di cantiere, in quanto le acque emunte dalla falda saranno gestite nel rispetto della normativa riguardante i rifiuti, poiché saranno trasportate con autobotti presso idonei impianti;

Il Servizio Ambiente ed Agricoltura con nota prot. n. 213727 del 25/11/2024, assunta al PG di ArpaE n. 212792 del 25/11/2024, ha espresso nulla osta per quanto di competenza alla modifica sostanziale dell'AUA relativamente alla matrice rumore con prescrizioni;

Il Servizio Sistemi Ambientali di ArpaE con nota PG n. 212632 del 25/11/2024, ha rilasciato il contributo istruttorio riguardate gli impatti ambientali ed il monitoraggio nella fase di esercizio;

- *Considerato che lo scarico di acque di falda in acque sotterranee è ammesso per la deroga prevista per gli scarichi in acque sotterranee, ai sensi del punto 2 dell'art. 104 del D.Lgs. 152/06 parte III.*

- *Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate.*

Il Servizio Territoriale di ARPAE con nota PG n. 225036 del 12/12/2024 ha comunicato la relazione tecnica per la matrice "Scarichi Idrici", facendo presente in particolare che deve essere monitorata in continuo la differenza di temperatura tra l'acqua emunta e l'acqua scaricata per la reimmissione, inoltre deve essere prevista la misurazione in continuo della portata e l'installazione di un pozzetto di prelievo o di un rubinetto, sia per il prelievo delle acque emunte sia per quelle reimmesse.

Inoltre, in merito alla proposta della ditta dell'utilizzo dell'anticorrosivo Kuritherm 8861, comunica l'impossibilità ed esprimere una valutazione tecnica.

VISTI:

il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;

VISTO CHE:

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

VISTI, inoltre:

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia

di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;

L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico

VISTE:

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI, inoltre:

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATE:

- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

CONSIDERATA

la relazione tecnica del Servizio Territoriale PG n. 225036 del 12/12/2024, per gli aspetti legati all'utilizzo dell'anticorrosivo Kuritherm 8861, si ritiene, in assenza di informazioni più dettagliate di sul prodotto in questione, di prescrivere alla ditta che l'eventuale utilizzo di prodotti anticorrosivi, non dovranno provocare pericoli per l'ambiente acquatico e problemi di cumulabilità nella falda, come comunicato nella Conferenza dei Servizi decisoria indetta dalla Regione Emilia Romagna nella seduta del 13/12/2024.

DATO ATTO che:

- il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
- in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

- con Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01/02/2024;
- con Delibera del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29/08/2024 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della Società Agricola "ENEL GREEN POWER ITALIA s.r.l." Codice Fiscale e P.IVA 15844561009 per l'impianto localizzato nel Comune di Ferrara, frazione Casaglia, via Eridano n. 65, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque in unità geologiche profonde di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 art.124	ArpaE
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente AUA rilasciata con provv. n. 1892 del 02.04.2015, adottato dalla Provincia e rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara, volturato con atto ArpaE n. DET-AMB-2018-5446 del 22/10/2018 modificato con atto ArpaE n. DET-AMB-2019-442 del 30/01/2019 infine volturato con atto ArpaE n. DET-AMB-2021-5047 del 11/10/2021, nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto e del provvedimento conclusivo del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), così come di seguito precisato;

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
 - "Allegato Acqua - ArpaE" con accluse planimetrie di riferimento;
 - "Impatto Acustico – Comune";
3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di precisare che la presente determina firmata digitalmente, completa dei relativi allegati, è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Ferrara (quale autorità competente) e dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del Regione (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di adozione da parte della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna;
5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio del su citato provvedimento, e che il rinnovo dovrà essere presentato al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Ferrara, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

Firmato Digitalmente

Il Responsabile del

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.